

Decreto Legge 266/2004 "Milleproroghe".

La Legge di conversione del Decreto Legge 266/2004, che dispone la proroga di vari termini legislativi in scadenza, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2004. Il provvedimento varato dal Parlamento contiene alcune disposizioni di notevole interesse per il settore edile, tra le quali si segnala, in particolare:

- Il rinvio al 1° luglio 2005 (in precedenza fissata dal 1° gennaio 2005) dell'entrata in vigore del Capo relativo alle "Norme per la Sicurezza degli impianti" del Testo Unico sull'edilizia (capo V parte II D.P.R. 380/2001) con l'esclusione degli edifici scolastici di ogni ordine e grado. (disposto dall' art. 19 quater del D.L.)
-
- Slittamento del termine per l'emanazione del Testo Unico della Sicurezza al prossimo 30 giugno 2006. (art. 6 della Legge di conversione)
-
- Proroga al 31.12.2005 del termine per il completamento dell'adeguamento alle norme antincendio delle strutture ricettive esistenti.
- Tale proroga è applicabile alle strutture per le quali sia stato presentato il progetto di adeguamento entro il 30 giugno 2005. (art. 14 D.L.)
-
- Proroga al 31.12.2005 del termine per l'emanazione delle direttive per il superamento del regime di nulla osta provvisorio di prevenzione incendi. (art. 3 D.L.)
-
- l'estensione della tutela prevista per le vittime di fallimenti immobiliari prevista dalla Legge 2 agosto 2004, n. 210 "Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire."
- Le garanzie vengono estese a coloro i quali sono stati coinvolti in fallimenti immobiliari tra l'entrata in vigore della Legge 210 (28 agosto 2004) e l'emanazione dei decreti legislativi attuativi, che dovrebbe avvenire nei primi mesi del 2005. (art. 18 bis del D. L.)
-
- Il differimento al 31 dicembre 2005 del termine per la denuncia dei pozzi esistenti alla regione e alla provincia competente (ai sensi del D.Lgs. 275/1993) nonché per la presentazione delle domande di riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua o di concessione preferenziale di cui al R.D. 1775/1933. (art. 19 octies)